



Comune di Massa Lombarda
(Provincia di Ravenna)

ORDINANZA
N. 15 DEL 26/09/2025

OGGETTO: ATTUAZIONE DEL SISTEMA MOVE-IN (MONITORAGGIO DEI VEICOLI INQUINANTI) SUL TERRITORIO COMUNALE IN ATTUAZIONE ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1493 DEL 22/09/2025 PER IL PERIODO DALL'1/10/2025 AL 30/09/2028.

IL SINDACO

Premesso:

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, abrogata a decorrere dal 12/12/2026, pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010, di recepimento della direttiva sopra citata, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che la Direttiva UE 2024/2881 "Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa", in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell'aria nell'Unione europea, da rispettare entro il 2030;
- la Legge n. 105 del 18/07/2025 di conversione del Decreto-Legge n. 73 del 21/05/2025, che ha rinviato al 1° ottobre 2026 la limitazione in via strutturale dei veicoli diesel Euro 5;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-

Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto che prevede misure coordinate e omogenee sul bacino padano inerenti, tra l'altro, anche alla circolazione dei veicoli inquinanti;

- la legge regionale 3 agosto 2022, n. 11, art. 34 “Trattamento dati relativi alle misure per il contenimento dell'inquinamento derivante dal traffico veicolare”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha previsto la base giuridica per il trattamento dei dati personali relativi al progetto Move-In;

Viste inoltre:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 745 del 16 maggio 2022 “Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha aderito a Move-in, approvato dalla Regione Lombardia con la deliberazione di Giunta n. XI/1318 del 25/02/2019, adeguandolo alla realtà dell'Emilia-Romagna;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5 dicembre 2022 “Adesione al progetto Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti) di cui alla DGR 745/2022. Approvazione documenti tecnici per l'avvio del progetto”;
- la deliberazione della Giunta regionale, n. 1493 del 22/09/2025 “Preso d'atto del progetto congiunto delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l'applicazione del sistema integrato Move-in (Monitoraggio dei VEicoli Inquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio Move-In”;

Preso atto:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del solo valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;

Considerato inoltre che:

- il Comune di Massa Lombarda adotta con specifica propria Ordinanza i provvedimenti di limitazione alla circolazione strutturali previsti dalle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria;
- con deliberazione di Giunta regionale n. 1493/2025 la Regione Emilia-Romagna ha approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra le Regioni Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna e Regione Lombardia, per la disciplina di attività di interesse comune per il miglioramento della qualità dell'aria mediante la condivisione del sistema integrato Move-In, con validità dal 1/10/2025 al 30/09/2028;

- con la medesima deliberazione la Regione Emilia-Romagna ha aggiornato i criteri per il funzionamento del servizio Move-In, relativamente alle ulteriori categorie di veicoli per cui sarà disponibile il servizio e agli aspetti tecnici conseguenti, riportati negli allegati alla citata deliberazione, che prevedono in particolare:

la descrizione delle modalità e tempistiche di adesione e di revoca al servizio Move-In, i costi e gli effetti per i cittadini aderenti e le modalità di controllo da parte dei soggetti preposti;

l'assegnazione di una soglia chilometrica annuale da poter utilizzare anche nelle aree soggette a limitazione del traffico per motivi ambientali, che obbliga il cittadino ad una maggior consapevolezza connessa all'uso dei veicoli privati;

i criteri di premialità degli stili di guida virtuosi dal punto di vista dei consumi e delle emissioni del veicolo;

il monitoraggio dei chilometri percorsi sull'intero territorio dei comuni oggetto di limitazioni per motivi ambientali e non solo nell'area di applicazione delle misure di limitazione strutturali alla circolazione, e, temporalmente, in tutti i giorni dell'anno, 24 ore/giorno (ovvero non solo in alcuni giorni e fasce orarie come stabilito nelle attuali limitazioni strutturali del traffico);

che, all'esaurimento dei chilometri "concessi" in funzione delle caratteristiche emissive del veicolo, lo stesso non potrà più circolare fino alla conclusione dell'annualità di riferimento, che decorre dalla data di attivazione del servizio;

che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione qualora si verifichino previsioni di perdurante accumulo degli inquinanti e in occasione delle domeniche ecologiche, laddove adottate con specifica ordinanza;

Rilevato che le soglie chilometriche annuali concesse sono specificate nell'allegato C alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1493 del 22 settembre 2025 e sono stabilite pari a:

- per le automobili, i ciclomotori e i motocicli:

1000 km/anno per Euro 0 o Euro 1

2000 km/anno per Euro 2

5000 km/anno per diesel Euro 3

8000 km/anno per diesel Euro 4

per i veicoli leggeri $\leq 3,5$ t (cat. N1):

2000 km/anno per Euro 0 o Euro 1

3000 km/anno per Euro 2

6000 km/anno per diesel Euro 3

9000 km/anno per diesel Euro 4

per i veicoli pesanti $> 3,5$ t (cat. N2 ed N3):

2000 km/anno per Euro 0 o Euro 1

3000 km/anno per Euro 2

8000 km/anno per diesel Euro 3

12000 km/anno per diesel Euro 4

Dato atto che:

- l'art. 7, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell'aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);

Considerato, pertanto, che

- il sistema Move-In per espletare la sua efficacia deve, quindi, essere attuato dai medesimi Comuni, anch'esso con specifica ordinanza sindacale;
- che il Comune di Massa Lombarda intende regolamentare sul proprio territorio il sistema Move-In al fine di offrire ai cittadini proprietari di veicoli soggetti alle limitazioni strutturali della circolazione la possibilità di ricevere un chilometraggio annuale da percorrere sui territori interessati dalle restrizioni del traffico;

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza di attuazione del sistema Move-In, in applicazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria soprarichiamata;

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
la Legge n. 689 del 24/11/1981;

Visto il parere favorevole della Dirigente dell'Area Territorio e Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Arch. Marina Doni;

ORDINA

1. di consentire la circolazione anche nell'area soggetta alle **limitazioni strutturali della circolazione** adottate con ordinanza sindacale, in attuazione del vigente Piano Aria Integrato Regionale, ai **veicoli che hanno aderito al sistema Move-In**, secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1493/2025 (ed, in particolare, con le limitazioni chilometriche elencate in premessa), **appartenenti alle seguenti categorie**:
 - veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69 A CE e successive o alla direttiva 99/96 A CE e successive;
 - veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, ed EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
 - veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;

- ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
 - motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive;
2. La disposizione di cui al precedente punto 1 è valida dal 1/10/2025 e fino al 30/09/2028, fatte salve le modifiche alle categorie di veicoli limitati in via strutturale che troveranno attuazione nei tempi previsti dal PAIR 2030 e dalla L. n. 105/2025;
 3. La disposizione di cui al precedente punto 1 è da considerarsi efficace a partire dall'avvenuta adesione al sistema Move-In sulla specifica piattaforma. Trascorsi 30 giorni dalla adesione telematica senza che sia stata installata la scatola nera, il veicolo sarà soggetto alle limitazioni strutturali della circolazione adottate con ordinanza sindacale;
 4. È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In che presentano lo stato "Soglia esaurita" ovvero che hanno raggiunto la soglia di chilometri annuali concessi dal sistema stesso in base alla categoria e classe ambientale del veicolo, così come indicato nell'allegato C della sopracitata DGR n. 1493/2025;
 5. È vietata la circolazione in tutto il territorio comunale ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In e che presentano lo stato "Servizio assente" ovvero lo stato di sospensione dal sistema Move-In. A tali veicoli è consentito recarsi al centro di assistenza per installare la scatola nera o ripristinarne il corretto funzionamento purché muniti di un documento o notifica (sms, mail, ...) attestante la prenotazione presso la struttura;
 6. La disposizione di cui al precedente punto 5 non si applica ai veicoli che presentano lo stato "Servizio assente" nel caso in cui lo stato sia determinato dalla mancata riattivazione del servizio allo scadere dell'annualità. Tali veicoli sono soggetti alle limitazioni della circolazione previste dalla ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di tutela della qualità dell'aria.

DISPONE

- **che il presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio dall'1/10/2025 al 30/09/2028;**
 - che il presente provvedimento sia applicato dagli Organi preposti a controllarne l'osservanza;
 - che per consentire l'attività di controllo degli Organi addetti alla vigilanza sia fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi Organi, le certificazioni/attestazioni che documentano le circostanze di deroga o esenzione;
 - che l'inosservanza di quanto prescritto con la presente ordinanza relativamente ai provvedimenti in materia di circolazione stradale, sia punita con sanzione amministrativa pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 7, comma 13 bis del vigente Codice della Strada e s.m.i. e relativo Regolamento di Esecuzione, che verrà applicata in conformità alla procedura disciplinata dagli artt. 194 e ss. del medesimo Codice della Strada (modalità di pagamento, ricorso etc.);
 - l'obbligo di esporre in modo ben visibile gli eventuali contrassegni ed autorizzazioni alla circolazione e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicate ai punti precedenti.
- L'uso improprio del contrassegno/autorizzazione o certificazione ne comporta il ritiro.
Chiunque, al fine di ottenere i contrassegni e/o documenti atti a certificare /attestare le deroghe alle limitazioni alla circolazione previste dalla presente ordinanza, rilasci

dichiarazioni mendaci, falsifichi o alteri o proceda a contraffazione di contrassegni e/o di documenti, oppure usi contrassegni falsi o alterati o contraffatti, sarà punito ai sensi del codice penale e delle vigenti leggi speciali in materia.

- che non risponda della violazione della presente ordinanza colui che ha commesso il fatto in stato di necessità, e cioè per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile.

Per controllare la “classe ambientale” del proprio veicolo (Pre-Euro/Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro anti-particolato (FAP) occorre verificare quanto riportato sulla carta di circolazione.

DISPONE INOLTRE

- che attraverso l'Ufficio Stampa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, venga data comunicazione a tutta la cittadinanza dell'adozione della presente ordinanza e che in caso di attivazione delle misure emergenziali, ne venga data comunicazione con la massima tempestività;
- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Regione Emilia Romagna per la pubblicazione sul Sito Dedicato e alle Associazioni di categoria;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.
- che all'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, nonché gli organi addetti al controllo di cui all'art.13 della Legge 689 del 24.11.1981 e a chiunque spetti per legge.

Sindaco
STEFANO SANGIORGI